


14 ottobre 2019



IL VALORE

della Professione*News letter ai Collegi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro*

Italia divisa: contante Sì, contante No

di Antonio Bevacqua

Furono i Guelfi e i Ghibellini, poi sono stati i repubblicani e i monarchici, oggi sono gli europeisti e gli antieuropeisti, magari gli interisti e gli juventini. Siamo noi, gli Italiani. Divisi sempre e da sempre.

L'ultima questione che in questi giorni è stata alla ribalta delle discussioni è: contante sì, contante no.

Il problema dell'abolizione o della diminuzione dell'uso del contante è squisitamente tecnico e politico, peccato che, come emerge dalle opinioni in circolazione, venga infarcito di accuse e difese che spingono i cittadini ad accettazioni a volte particolarmente fideistiche dell'una o dell'altra tesi.

In quest'agone creatosi a seguito delle proposte governative, sono ancora i socials a farla da padrone: videoclips di ogni genere sono sbarcati sul web per dimostrare l'utilità o meno del progetto di ridurre drasticamente l'uso del contante attraverso la premialità rivolta all'utilizzo della moneta elettronica. Molti giornali e le televisioni commerciali rendono servizi al limite della faziosità. Le banche, per alcuni, rappresentano la fonte ispiratrice del grande imbroglio pronto ad essere messo in atto ai danni della collettività. Il pericolo, per altri ancora, è che il Fisco aspiri a diventare un parente ancora più prossimo del grande fratello qual è già.

A ben vedere la proposta contestata è quella di adeguare tendenzialmente il nostro Paese alle altre economie europee, soprattutto a quelle nordeuropee, che già da molto hanno abbandonato banconote e monetine. E se poi lo scopo dichiarato di far emergere l'evasione fiscale ed il malaffare, leggasi economia degli stupefacenti, della prostituzione, della corruzione, fosse raggiunto, probabilmente vivremo tutti in un Paese migliore, dicono gli abolizionisti.

Cedere un po' di privacy, sempre che ne sia rimasta a causa delle quotidiane incursioni sui vari Google, Amazon, Facebook & company, a favore dell'equità fiscale e della lotta alla criminalità: questo, semplificando, il messaggio del fronte pro-carta di credito.

Dicevamo come la questione abbia natura politica e tecnica ma, a ben osservare, possiede anche un profilo culturale. Lo dicono i numeri, in Italia l'86% delle transazioni in termini di volume e il 68% in termini di valore avviene in contanti, segno che oltre ad un'abitudine vi dev'essere anche una convenienza di base nel persistere di questo atteggiamento.

E se il tutto fosse spiegabile con quei 101 miliardi che al Ministero dell'Economia dicono essere evasi da 12 milioni di soggetti? La cultura diffusa del non richiedere lo scontrino, dell'accettare la proposta "paghi 80 invece di 100, ma senza fattura", del "firma la busta paga intera e prendi la metà in nero". La cultura, atavica, della diffidenza verso lo Stato. Della divergenza dallo Stato.

Le condizioni socio economiche della Nazione dicono che è giunto il momento di mettere da parte ogni faziosità e chiamare gli attori principali attorno ad un tavolo: banche, imprenditori, commercianti, consumatori e circuiti di pagamento, al fine di trovare soluzioni condivise che garantiscano la maggior privacy possibile e soprattutto l'azzeramento dei costi delle transazioni elettroniche. Senza contare che domani la tecnologia potrà offrire soluzioni anche nel campo della privacy da implementare rapidamente.

Evasione fiscale, criminalità e corruzione rappresentano i tre fenomeni che amano l'anonimato che il denaro contante garantisce, non provare a togliere ossigeno all'economia sommersa farebbe sorgere il dubbio dell'esistenza di ben altre ragioni.

PRATICA E DIRITTO FINANZIARIO

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
NEI CONTRATTI BANCARI

di Giovanna Grande

Nei contratti bancari spesso vengono inserite delle “clausole di salvaguardia” che tutelano l’istituto di credito da un eventuale superamento del tasso soglia, prevedendo che il tasso di interesse dovrà essere considerato al massimo pari al limite stabilito dalla legge 108/96.

L’obiettivo di tali postille è quello di impedire al debitore di invocare l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1815 del codice civile (gratuità del rapporto), in ipotesi di usura generata dall’applicazione di oneri eventuali quali la mora o la commissione di estinzione anticipata.

La giurisprudenza, chiamata ad affrontare la questione relativa alla validità di dette clausole, ha assunto posizioni totalmente divergenti.

Alcuni Tribunali di merito le ritengono legittime in quanto impediscono il verificarsi dell’usura, limitando *ab origine* il possibile superamento del tasso soglia (Tribunale di Napoli, ordinanza del 09/01/2013, Tribunale di Milano sentenza n. 1897 del 8/02/2019, Tribunale di Napoli sentenza n. 1425 del 22/05/2018, Tribunale di Napoli sentenza n. 1475 del 09/02/2018, Tribunale di Pavia sentenza n. 494 del 21/03/2017, Tribunale di Rimini ordinanza del 14/03/2015 Tribunale di Tivoli ordinanza del 18/02/2015). Il Tribunale di Roma con sentenza n. 41860 del 16 settembre 2014, ha sancito che l’esistenza di una clausola di salvaguardia esclude in radice l’usurarietà del tasso pattuito e non può applicarsi l’art. 1815 del cod.civ., ma una riconduzione degli interessi di mora nei limiti del tasso soglia, trattandosi di usurarietà al più sopravvenuta in corso di rapporto, in quanto gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni “accidentali” (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili a futuri inadempimenti e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion finalizzata alla realizzazione del “rite adimpletum contractum”.

E’ di tutta evidenza che le sentenze che sanciscono la legittimità della clausola di salvaguardia e addirittura la sua funzione di limitare ad origine il verificarsi dell’usura confliggono con concetto di usura originaria e con il principio di omnicomprensività del taeg (esteso sia agli oneri effettivi che eventuali), eludendo così il dettato normativo e l’orientamento consolidato della suprema Corte.

Il quadro normativo di riferimento sull’usura è costituito dall’art. 644 del codice penale (così come modificato dall’art. 1 della L.108/1996) che al comma quattro prevede, espressamente che “per la determinazione del tasso usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” e dalla legge n. 24/2001 di interpretazione autentica la quale ha chiarito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Il concetto è stato ulteriormente precisato nella relazione governativa che accompagna il decreto, in cui si fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”.

La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità, ha precisato*che il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori.*” (Corte Cost. n. 29/02).

In tema di rilevanza degli interessi di mora nel calcolo del TAEG, si cita anche la recente

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA NEI CONTRATTI BANCARI

Ordinanza della Cassazione n. 27442 del 30 ottobre 2018 la quale ha sancito che l'art. 2 della legge 108/96 che vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista, si applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione di un capitale o della dilazione d'un pagamento, sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora, in quanto **entrambi hanno la stessa natura, costituendo il corrispettivo di una prestazione in denaro.**

In precedenza con la sentenza n. 350/2013 la Suprema Corte nel ribadire, con estrema chiarezza, i precetti di legge precisava che: *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p.c. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori".* Ne consegue che, ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, **sia quelli certi che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo) e la commissione di estinzione anticipata.** Per quanto attiene poi a quest'ultima commissione deve rilevarsi che, sebbene sia determinata in misura percentuale sul capitale residuo, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del tasso il calcolo deve essere operato con riferimento al capitale concesso a mutuo dovendosi avere riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato anche che in ipotesi ben può accadere che l'estinzione anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno dalla conclusione del contratto".

Ancora sull'usura pattizia, si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 50397 del 2 dicembre 2014 definendo *"il reato di usura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia eseguita effettiva dazione degli stessi, ovvero nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata ef-*

fettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione".

Sul principio di omnicomprensività del taeg è concorde anche la dottrina, fra i tanti illustri studiosi, si cita il Prof. Aldo Angelo Dolmetta, Ordinario di Diritto Privato all'Università Cattolica di Milano che, nello scritto "Regole nuove per le rilevazioni usurarie" contenuto nella pubblicazione di giugno 2015 della rivista di Diritto Bancario, ha affermato *che la vigente regolamentazione dell'usura ha – secondo quanto si desume dalla legge 108/1996 -il proprio focus nel costo complessivo che l'operazione di credito possiede per il cliente: non già risolvendosi in "pezzi" sparsi del medesimo, variati a più o meno assemblati.* Ora, se questo è vero, l'enunciazione di principio, che ne deriva, è sostanzialmente *"obbligata: occorre rilevare tutte le voci che il detto costo complessivo vanno a formare.*

L'orientamento dei Tribunali di merito sulla validità delle clausole di salvaguardia è stato smentito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12965/2016 che ha enunciato il seguente principio: **"la clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che prevede l'applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con una sua automatica riduzione in caso di superamento del c.d. tasso soglia usurario,** ma solo mediante l'astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista **è nulla ex art. 1344 cod.civ, perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari, previsto dall'art. 1815, co. 2 cod.civ.** per il mutuo, regola applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione.

Per completezza si aggiunge che il Tribunale di Benevento con sentenza n. 46/2016, ha statuito invece sulla *"validità della clausola di salvaguardia che prevede la limitazione del solo tasso di mora al tasso soglia"*. Al riguardo ha precisato che *la presenza di una clausola di salvaguardia all'interno del contratto di mutuo non impedisce che il meccanismo di calcolo degli interessi possa comportare, an-*

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA NEI CONTRATTI BANCARI

che solo in astratto, il superamento tasso soglia. Infatti detta clausola prevede la limitazione del solo tasso di mora al tasso soglia, diversamente da altre, più ampie, che portano al tasso soglia l'intera previsione degli oneri contrattuali, garantendo la liceità dell'intero negozio; la clausola presente nel contratto in esame va solo a ridurre uno dei tassi semplici indicati in contratto (quello di mora) nei limiti della legalità; ma, come si è detto, la verifica dell'usura secondo la legge 108/96 va condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito nella previsione complessiva degli oneri posti a carico del debitore.

Gli interessi, commissioni, remunerazioni e spese (ad eccezione di imposte e tasse) a qualunque titolo pattuiti devono essere considerati come un dato unico da raffrontare al tasso soglia ed è evidente che va esaminata, ai fini della ricorrenza dell'usura oggettiva originaria, la ricerca ipotetica della peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella economicamente più svantaggiosa per il cliente...

In conclusione, l'art. 1815 c.c., prevede l'integrazione della fattispecie del reato di cui all'art. 644 c.c. e rappresenta la sanzione civile connessa all'accertamento del reato di usura creditizia che la legge impone dunque di valutare globalmente; trattasi di reato di pericolo, la cui valutazione va anticipata rispetto al momento della concreta ed effettiva lesione del bene giuridico tutelato.

L'art. 1815 si fonda sull'accertamento di un fatto di reato da valutarsi nella sua globalità, senza poter eseguire una ripartizione delle singole voci di costo connesse alla messa a disposizione del credito. Premesso, quindi che, come si è detto, l'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse attiene al momento genetico del contratto, e che devono intendersi come usurari gli interessi che superino il limite previsto dalla legge al momento della loro pattuizione, a prescindere dal superamento del tasso soglia al momento della loro corresponsione, l'introduzione di un meccanismo volto a limitare ex ante una determinazione degli interessi in contrasto con i limiti previsti dall'ordinamento non inibisce in radice il verificarsi del fenomeno usurario.

Esaminato il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di usura e considerato che, in caso di superamento, al momento pattizio, del tasso soglia si rende applicabile civilisticamente la sanzione prescritta dall'art. 1815 del codice civile che prevede che non sono dovuti interessi se questi ultimi vengono pattuiti in misura superiore al limite di legge, ne consegue che il **verificarsi dell'usura nella fase genetica rende privo di efficacia l'eventuale inserimento di una clausola di salvaguardia**. Difatti, se quest'ultima potesse preservare la validità della pattuizione degli interessi nella misura fissata dalla stessa, consentirebbe di aggirare l'art. 644 del c.p. e l'art. 1815 del codice civile, permettendo alla banca di applicare condizioni economiche usurarie con la conseguenza, in caso di contestazione, della riduzione degli interessi al tasso soglia.

L'inserimento di detta clausola nell'ipotesi di usura originaria, potrebbe qualificare addirittura il rapporto come **contratto con causa illecita**, ai sensi dell'art. 1344 del codice civile, che considera illecita la causa anche quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.

Se l'usura, invece, si verifica nel corso del rapporto, è esclusa l'applicazione del principio della gratuità del contratto poiché non esiste una norma che sanziona con la nullità gli interessi che divengono usurari successivamente alla pattuizione. L'art. 1815 del codice civile prevede che **non sono dovuti interessi solo se questi ultimi vengono pattuiti in misura superiore al limite di legge**.

A tale fattispecie, si rende applicabile, automaticamente, il principio della riconduzione degli interessi usurari al tasso soglia, pertanto la clausola di salvaguardia eventualmente inserita è priva di alcun effetto concreto.

Alla luce di tutto ciò, il concepimento delle clausole di salvaguardia deriva dalla confusione che esiste tra usura originaria e usura sopravvenuta, dal mancato coordinamento dell'art. 644 del c.p. con l'art. 1815 del codice civile e dal disconoscimento del principio di omnicomprensività del TAEG dettato dalla legge e sancito ripetutamente dalla Cassazione.

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

La “diligenza” nel sovraindebitamento

di Bernardo Femia*

Poche righe per trattare, epidermicamente, della diligenza del sovraindebitato tra attuale e futura regolamentazione.

La normativa attualmente vigente in tema di sovraindebitamento non consente l'ammissibilità ad una procedura di sovraindebitamento di coloro che manchino del requisito della diligenza prestata nel contrarre le obbligazioni.

Ciò vale per tutte per tutti e tre i procedimenti previsti dalla Legge.

Una recente esperienza dinanzi al Tribunale di Cosenza ci ha fatto comprendere quanto (e tanto!) occorra essere chiari a tal riguardo: non è stata sufficiente, infatti, la “moderata diligenza” attestata dal Gestore della crisi per ottenere l'ammissione alla liquidazione dei beni.

Inizialmente esclusa l'ammissione alla procedura di liquidazione dal Giudice di prima istanza solo sulla base della presunta soddisfazione irrisoria dei creditori a seguito della dismissione del patrimonio, è stata presentata sul punto opposizione innanzi al Tribunale.

Per inciso: è il caso non sottovalutare il rilievo del Giudice cosentino di prime cure, in quanto, sebbene, lì per lì, possa apparire fuori luogo, espone un dilemma - in vero non approfondito adeguatamente - che invece serpeggia da un po' di tempo tra gli studiosi, ovvero l'ombra di incostituzionalità che grava sull'effetto esdebitatorio, quale esproprio privo di “interesse generale” (nel senso voluto dagli artt. 2, 41 e 42, 3° comma, della Costituzione).

Il Tribunale, investito del reclamo, ha ripreso, nostro malgrado, il tema della diligenza che, si ripete, non era stato oggetto di censura da parte del primo Giudice nel proprio decreto conclusivo del procedimento ed ha rigettato l'ammissione con una motivazione di tutto riguardo che qui val la pena riportare nella sua interezza:

“Osserva il Collegio come i rilievi svolti siano del tutto compatibili con la struttura e la

*ratio del giudizio di reclamo, strumento a devoluzione integrale, per cui il giudizio che s'instaura a seguito di esso è destinato a svolgersi sull'intero thema decidendum oggetto del procedimento (di cui il Tribunale ha pieno accesso agli atti), e dunque la circostanza che i profili di criticità siano stati segnalati dal Giudice di prime cure come carenze espressamente solo ai sensi degli artt. 14 terdecies e duodecies non osta alle valutazioni che prece-
dono in relazione all'art. 14 ter, peraltro già evidenziate proprio dal Giudice di prime cure nel provvedimento interlocutorio del ...*

I motivi esposti inducono quindi a ritenere inaccoglibili le difese presentate con il reclamo, senza necessità di trattazione specifica dei profili collegati alla percentuale minima di soddisfacimento dei creditori e, a monte, all'applicazione già in fase di apertura dei presupposti indicati in tema di esdebitazione.

A quest'ultimo riguardo solo incidentalmente si osserva come la giurisprudenza di merito richiamata dalla ricorrente non sia idonea a revocare in dubbio le argomentazioni svolte. Pur riconoscendo la presenza di un orientamento dei giudici di merito in tema di liquidazione del patrimonio affermando la natura solo eventuale dell'esdebitazione, con irrilevanza quindi dei suoi presupposti nella antecedente fase dell'apertura, tuttavia l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito ritiene -conformemente al Giudice di prime cure- che la procedura ex art. 14 bis ss l.3/2012 sia volta all'esdebitazione, fine ultimo in assenza del quale il debitore non avrebbe interesse a dare inizio alla procedura.

In ogni caso, si ribadisce, la lettera della normativa attualmente in vigore ed in particolare del combinato disposto degli artt. 14 ter e 14 quinquies l.3/2012 impone l'ineludibile verifica del requisito di cui all'art. 14 ter co.3 lett. A, pena un'interpretazione allo stato contra legem. E sul punto -circostanza determinante- la re-

La “diligenza” nel sovraindebitamento

clamante nulla offre al Tribunale in termini verifica positiva della diligenza impiegata, rispetto ai rilievi mossi dal Giudice con il decreto interlocutorio e alla successiva relazione integrativa dell'OCC. Conseguentemente il reclamo deve essere rigettato, e confermato il decreto di diniego di apertura della procedura di liquidazione.”

In buona sostanza il Tribunale cosentino, ravvisa che diligenza nella liquidazione e diligenza nell'esdebitazione siano intimamente connesse e che, in mancanza di essa, venga meno l'interesse del debitore a formulare istanza di ammissione alla liquidazione.

Ma soprattutto corrobora il nesso di dipendenza tra i due procedimenti (liquidazione ed esdebitazione) quanto previsto dall'art. 14 ter, laddove richiama, tra i requisiti necessari per l'ottenimento dell'ammissione alla liquidazione, proprio la diligenza.

E tuttavia, la *liquidazione controllata* del nuovo codice della crisi d'impresa e del sovraindebitamento non prevede detto presupposto.

Ben diverso e più complicato sarà comprendere se nel nuovo procedimento di *esdebitazione*, la diligenza, pur prevista - diversamente - per il debitore incapiente, sia un requisito essenziale, oppure sia stato dimenticato dal Legislatore a cavallo tra gli artt.280 e 282 del nuovo codice.

L'art. 282, in particolare, prevede che: *“Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.”*

E pur restando *“ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1.”*, la diligenza del debitore sembra essere precipitata nel dimenticatoio e non si esclude che la Corte costituzionale possa essere chiamata a dirimere la questione.

Il termine “diligenza”, per contro, ritrova pregnanza e forza di contenuti nei confronti dell'Organismo di composizione della crisi. Ma di questo ne riparleremo sicuramente.

**Dottore Commercialista in Reggio Calabria*

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

Consulenti tecnici d'ufficio e di parte, liquidazione dell'onorario nel patrocinio a spese a carico dello Stato: definitivo intervento della Corte Costituzionale

di Gaetano Walter Caglioti*

La Corte Costituzionale :

“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario”.

Per il d.P.R. 340 maggio 2002 n 115 [nel prosieguo = Testo Unico spese di giustizia] art. 3 lettera t) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115/02 **anticipazione**: è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile .

Con la pronuncia in commento(1) la Consulta mette la parola fine alla “querelle” che ha, per anni, interessato, loro malgrado, i consulenti tecnici d'ufficio (C.T.U) e i consulenti di parte (C.T.P.) in giudizi civili con ammissione al gratuito patrocinio che, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 , punto 3, Testo Unico spese di giustizia non vedevano soddisfatto il proprio diritto al pagamento degli onorari.

Nel processo civile con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato la liquidazione dei compensi spettanti ai C.T.U e ai C.T.P., per la disciplina incorporata oggi nel testo unico spese di giustizia(2) è uguale a quella dei Periti e dei C.T.P. del processo penale relativamente alle sole spese che sono anticipate, quindi, a carico dell'Erario, mentre è diversa per gli onorari(3).

La normativa del Testo Unico spese di giustizia, infatti, opera, nel processo civile, con l'articolo 131 Testo Unico spese di giustizia opera, ai fini del pagamento(4), una distinzione in relazione al quantum dovuto.

Relativamente agli onorari(5):

“dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria

della causa o per revoca dell'ammissione.”

Sono, invece,(6) anticipate dall'erario :

“ le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi”.

La norma, alla luce della testuale definizione di spesa prenotata a debito , lettera s) articolo 3 Testo Unico spese di giustizia per come concepita: “prenotazione a debito è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, **per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero**” si traduceva in una sostanziale gratuità della prestazione specie quando condannato alle spese processuali è la parte ammessa al patrocinio(7).

Nel caso di condanna dell'ammesso, infatti, neppure l'Ufficio giudiziario è legittimato al recupero di quanto eventualmente “prenotato a debito “e/o “anticipato”(8) .

L'impossibilità di ripetizione dalle parti processuali nei casi considerati aveva sollevato non poche perplessità circa la conformità del 3° comma dell'articolo 131 Testo Unico spese di giustizia ai precetti costituzionali(9).

La Corte Costituzionale(10) investita della questione, ne aveva dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionali statuendo che: “il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 131 del D.P.R. n. 115 del 2002, da un lato, consente al consulente tecnico d'ufficio, mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme a lui dovute ; dall'altro, non pone in essere alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto”,

Inoltre la Corte Costituzionale , nella propria ordinanza n 408/2008 nello: “osservare che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha affermato che l'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplina-

Consulenti tecnici d'ufficio e di parte, liquidazione dell'onorario nel patrocinio a spese a carico dello Stato: definitivo intervento della Corte Costituzionale

re il procedimento di liquidazione degli onorari dell'ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (**con conseguente pagamento da parte dell'Erario**), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti processuali”

Il sopra citato indirizzo veniva riaffermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n 12 del 6 febbraio 2013(11) ai sensi della quale, in relazione agli onorari del consulente tecnico: “sono manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi che, infatti, questi o graveranno sui soggetti di cui al citato articolo 131 del d.lgs n 115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con **successiva liquidazione a carico dell'Erario**”

Le richiamate decisioni della Consulta sembravano, , aver sgombrato il campo dalla [reale] possibilità per il professionista, C.T.U.(12) e/o C.T.P., di prestare gratuitamente la propria opera, nel processo civile, per l'oggettiva impossibilità nel recupero a carico della parte tenuta al pagamento o di parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio.

La maggior parte degli Uffici giudiziari si erano adeguati all'indirizzo della Corte Costituzionale, venendosi a creare però non pochi problemi in occasione delle periodiche ispezioni, agli uffici stessi, stante il contrario avviso, in materia, da parte l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia.

Più volte, quindi, il Ministero della Giustizia era stato sollecitato(13) ad emanare una direttiva che uniformasse le attività degli Uffici e superasse le criticità in materia.

Con circolare 8 giugno 2016(14) il Ministero della Giustizia ha affrontato la questione relativa al pagamento degli onorari a consulenti di parte e/o ausiliari del magistrato nel processo civile in caso di concessione, alla parte, del patrocinio a spese dello Stato.

Una direttiva che di fatto non ha superato le lamentate criticità.

Dalla lettura della ministeriale veniva evidenziato come: “ pur consapevole delle criticità operative segnalate con riferimento all'applicazione dell'articolo 131 comma 3 DPR

30 maggio 2002 n 115” si “ ritiene di non dover condividere” le conclusioni a cui erano giunti gli uffici a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale.

A fondamento della propria direttiva il Ministero della Giustizia pone sia “la chiarezza del dispositivo normativo di riferimento “ (!!?????) sia “ della costante interpretazione dello stesso fornito dalla Corte Costituzionale...”.

Secondo la tesi ministeriale i Giudici della Legge: “... precisando nell'ordinanza da ultimo citata (ndr= n 12 del 6 febbraio 2013) che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte soccombente nel processo possa chiedere la prenotazione a debito con successiva liquidazione a carico dell'Erario..” non ha fatto altro “ che ricordare che tale liquidazione segue necessariamente la prenotazione a debito da parte del consulente”

Ma, ed è questo il punto focale dell'indirizzo ministeriale: “ non ha certo introdotto un automatismo tra prenotazione a debito e liquidazione che è (e dunque rimane) meramente eventuale , essendo normativamente condizionata all'effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell'Ufficio giudiziario”

Un ragionamento quello ministeriale certamente suffragato dal disposto letterale di cui all'articolo 3 del Testo Unico spese di giustizia ma che, di fatto, non risolveva il problema, dallo stesso Ministero evidenziato, specie nella ipotesi in cui “condannato alle spese processuali è la parte ammessa al patrocinio non essendo neppure l'Ufficio giudiziario in grado di recuperare nei confronti di tale soggetto”.

Con la recentissima pronuncia in commento la Corte Costituzionale ha definitivamente superato le prospettate criticità statuendo: “l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario”

Nella decisione la Consulta ha, preliminarmente chiarito che: “ siffatta pronuncia di accoglimento si muove – fatta salva la diversa interpretazione della disciplina della prenotazione a debito precedentemente precisata – nel solco

Consulenti tecnici d'ufficio e di parte, liquidazione dell'onorario nel patrocinio a spese a carico dello Stato: definitivo intervento della Corte Costituzionale

della pregressa giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato il tramonto della logica del gratuito patrocinio, ormai integralmente sostituito dal principio del patrocinio a carico dell'erario". La Corte ha riesaminato, specie riguardo all'istituto della prenotazione a debito che di fatto erano di ostacolo al pagamento degli onorari, le proprie precedenti decisioni.

Non può, infatti, si specifica nella sentenza: "... la locuzione «prenotazione a debito» essere letta come anticipazione degli onorari a carico dello Stato, a ciò ostando l'insormontabile ostacolo della testuale definizione legislativa della prenotazione a debito, secondo cui detta prenotazione si risolve in una annotazione a futura memoria ai fini dell'eventuale successivo recupero."

La disposizione di cui al punto 3 dell'articolo 13 Testo Unico spese di giustizia risulta: "viziata sotto il profilo della ragionevolezza proprio perché, in luogo dell'anticipazione da parte dell'erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l'attività di assistenza, l'onere della previa intimazione di pagamento e l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»).

Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente.

L'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dunque, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di «ripetizione»), anziché direttamente anticipati dall'erario.

Inquadri, oggi, correttamente, e definitivamente, ai principi costituzionali gli articoli 3 e 131 Testo Unico spese di giustizia, quello che deriva, praticamente, dalla richiamata pronuncia è che il professionista, sia esso consulente di parte ammessa o ausiliario del giudice, esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte, ha diritto alla liquidazione (pagamento), anche del suo onorario, a carico dell'Erario con onorari, da parte delle cancellerie giudiziarie, anticipati e non più prenotati a debito.

NOTE:

- (1) Sentenza n. 217 del 15 giugno 2019 pubblicata il 1 ottobre 2019;
- (2) DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia);
- (3) DPR 30 maggio 2002 n 115 articolo 131, punto 3 per il processo civile articolo 107 per il processo penale;
- (4) A differenza di quanto avviene ad esempio nelle liquidazioni dell'onorario del difensore;
- (5) Articolo 131 punto 3 T.U. spese di giustizia;
- (6) Articolo 131 punto 4 lett. c) T.U. spese di giustizia;
- (7) Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all'articolo 131 "in generale l'ipotesi della prenotazione a debito successivamente all'infruttuosa esecuzione da parte del professionista, appare una ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità...";
- (8) Per tutte circolare DAG.08/02/2011.0015318.U;
- (9) Tra le altre ordinanze: tribunale di Trapani, 20/12/2006, Tribunale di Torino, 12/11/2007, tribunale di Catania, 9/1/2008 e tribunale di Palermo 27/5/2008;
- (10) Con ordinanze n. 408 del 3/12/2008 e n 195 del 26/6/2009 e sentenza n 287 del 18/7/2008;
- (11) Giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal tribunale ordinario di Caltanissetta;
- (12) Da ricordare che il consulente tecnico d'ufficio non può rifiutare l'incarico: ai sensi dell'articolo 63 codice di procedura civile: "il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione" e che l'articolo 366 del codice penale (che richiama espressamente l'articolo 61 c.p.c.) punisce il rifiuto di uffici legalmente dovuti, con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da e € 30 ad € 516, tra i quali il rifiuto da parte di CTU con l'ulteriore aggravante che per il consulente (e anche il perito) la condanna importa l'interdizione dalla professione ... ;
- (13) Da ultimo dalle scrivente nella funzione di Dirigente Procura Generale di Catanzaro prot. 9219 del 23.11.2015;
- (14) DAG 08/06/2016.0107514.U.

*Dirigente presso la Procura Generale di Catanzaro

ATTIVITA' GIUDIZIARIA

Il ruolo e le funzioni del curatore fallimentare nel Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza

di Gennaro Brescia

Con il **Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** (di seguito CCI) di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019, supplemento ordinario n. 6) è stata radicalmente innovata la disciplina relativa alla figura ed alle funzioni del curatore fallimentare.

Le nuove disposizioni contenute nel citato D.Lgs. 14/2019 - tra le quali quelli inerenti al curatore - entreranno in vigore il 15 agosto 2020 (diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo in G.U.), salvo le eccezioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 389.

Con riferimento alla figura del curatore va ricordata, presso il Ministero della giustizia al quale compete la vigilanza sull'attività dei soggetti iscritti, la istituzione di un albo di coloro, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere le funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell'insolvenza.

Sul punto, rimandando per le modalità di funzionamento alla disciplina di cui all'art. 357 del Codice Crisi Impresa (CCI), va ricordato come hanno diritto ad ottenere l'**iscrizione** all'anzidetto **albo** coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti dall'**art. 358, comma 1, lett. a), b) e c), Codice crisi di impresa** e quindi:

- gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- gli studi professionali associati o società

tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a) e, in tale circostanza, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Quale ulteriore novità è stato, poi, previsto che gli stessi devono dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione di cui al decreto Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni; costituendo, comunque, condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi di tale decreto ministeriale e a tal fine, è stata, anche, prevista l'elaborazione da parte della Scuola superiore della magistratura delle linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.

Ulteriori novità sono state anche previste relativamente al **compenso (ex art. 137 CCII)**, in quanto rispetto al vigente art. 39 l. fall. è stata prevista:

- un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di chiusura della procedura;
- la ripartizione del compenso tra il cura-

Il ruolo e le funzioni del curatore fallimentare nel Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza

tore e gli esperti nominati ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. b), CCI.

Con riferimento alle **relazioni e rapporti riepilogativi** l'art. 130 CCI, rispetto a quanto previsto dal vigente art. 33 l. fall., prevede, in primo luogo, che il curatore entro **trenta giorni** dall'apertura della procedura, presenti al giudice delegato una **relazione** contenente l'informazione sugli accertamenti compiuti e gli elementi acquisiti circa le cause dell'insolvenza e l'eventuale responsabilità del debitore, degli amministratori o degli organi di controllo della società soggetta a liquidazione giudiziale.

E' stato anche previsto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 130 CCI, il curatore ha la facoltà di accedere alle **banche dati delle pubbliche amministrazioni**, mentre è anche prevista la predisposizione di una **ulteriore relazione**, oltre a quella di cui sopra, entro *sessanta giorni* dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (*centottanta giorni* dall'apertura della liquidazione giudiziale nel caso di mancato accertamento del passivo), in ordine alla sussistenza della responsabilità del debitore o di terzi, con evidenziazione di tutti gli elementi informativi acquisiti e rilevanti ai fini delle indagini preliminari in sede penale (art. 130, comma 4, CCI).

Inoltre quale nuovo obbligo informativo in capo al curatore è stata prevista la segnalazione al pubblico ministero laddove il debitore non depositi copia dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, oppure qualora le scritture prodotte siano incomplete o inattendibili.

Con riferimento, invece, al **programma di liquidazione** l'art. 213, comma 1, CCI, analogamente a quanto previsto dal

vigente primo comma dell'art. 104-ter l. fall., individua quale termine per la predisposizione del programma di liquidazione *sessanta giorni* successivi alla redazione dell'inventario, termine che, in ogni caso, *non può eccedere i centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale* e al riguardo è stato stabilito che il mancato rispetto, senza giustificato motivo, di tale secondo termine rappresenta giusta causa di revoca del curatore.

Il programma di liquidazione dovrà altresì contenere informazioni circa le azioni giudiziarie di qualsiasi natura da intraprendere e delle controversie pendenti nelle quali si intende subentrare, con i costi relativi al primo grado di giudizio, mentre una importante innovazione è contenuta nel quinto comma dell'art. 213 CCI che richiede l'indicazione nel programma di liquidazione, oltre che del termine di presumibile completamento della liquidazione, di quello entro il quale la relativa attività avrà inizio.

Al riguardo, è espressamente richiesto che entro il termine di dodici mesi dall'apertura della procedura deve essere effettuato il primo esperimento di vendita dei beni e dell'attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non abbia autorizzato un differimento.

Il termine per il completamento della liquidazione non potrà, comunque, eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura; termine che potrà essere allungato a sette anni dal giudice delegato in presenza di procedure caratterizzate da *"eccezionale complessità"*.

FINANZA AZIENDALE

La nuova nozione di debitore in default per il sistema bancario

La contemporanea entrata in vigore della nuova definizione di default e degli accordi interbancari denominati “Basilea 4” potrà comportare un nuovo rischio di contrazione del credito per le imprese impreparate alle novità

di Francesco Rhodio

Con il Regolamento delegato (UE) n. 171 del 19 ottobre 2017 sono stati fissati i nuovi parametri della soglia di rilevanza per il sistema bancario ai fini della classificazione in default del cliente, che dovranno essere applicati entro il 01/01/2021.

Andiamo dritti al punto: le nuove regole, come è facile immaginare, prevedono una maggiore rigidità nei confronti delle esposizioni in *past due*, ossia scadute da oltre 90 giorni. Vediamo sinteticamente cosa cambia.

La nuova soglia di rilevanza

Con il regolamento 171/2017, è stata definita la nuova soglia di rilevanza; in dettaglio, per arretrato rilevante si intende una fattispecie in cui vengano contemporaneamente soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- esposizione di ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti);
- l'insoluto deve rappresentare più dell'1% del totale delle esposizioni dell'impresa verso la banca.

Attenzione però: per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l'importo dei 500 euro si riduce a 100 euro.

L'esposizione è classificata in default quando la soglia di rilevanza viene superata per un periodo superiore a 90 giorni (*past due*), sia per quanto riguarda la componente

assoluta (maggiore di 500 euro/100 euro) che quella relativa (maggiore dell'1% del totale delle esposizioni dell'impresa verso la banca).

Cosa succede se l'impresa risulta in default?

La nozione di default per il sistema bancario è riassumibile al verificarsi di **almeno una** delle seguenti condizioni:

- 1) Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'esposizione rilevante;
- 2) La banca giudica improbabile il recupero del credito senza l'escussione delle garanzie.

Se un'impresa viene classificata in default su una singola esposizione, ciò comporta l'automatica classificazione in default su tutte le esposizioni in essere dell'impresa nei confronti dello stesso intermediario finanziario (non solo banche, dunque).

Tuttavia, nel caso di piccole e medie imprese aventi un'esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default su una singola esposizione non comporta necessariamente l'automatico default su tutte le altre esposizioni dell'impresa verso lo stesso istituto. Per queste tipologie di imprese, infatti, la banca può applicare la definizione di default solo in riferimento alla singola linea di credito in cui si verifica il *past due*.

La novità rispetto al passato risiede invece nel fatto che, salva l'eccezione poc'anzi esaminata, al superamento delle soglie di rilevanza la banca dovrà in ogni caso classifica-

La nuova nozione di debitore in default per il sistema bancario

re in default l'impresa cliente, anche qualora quest'ultima disponga, nei confronti della stessa banca, di linee di credito che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default. In pratica, non è più consentita la compensazione tra linee di credito.

E non finisce qui: le banche devono altresì verificare eventuali connessioni tra i propri clienti (ad esempio partecipazioni di controllo o di collegamento, sussistenza di società partecipate dal medesimo soggetto economico, eventuali garanzie prestate da una azienda ad un'altra) e identificare i casi in cui il default di uno possa "contaminare" la capacità di rimborso di un altro, con la conseguenza che anche quest'ultimo debba essere considerato in default.

Ancora, se la banca che registra il default di un cliente appartiene a un gruppo bancario, anche le altre banche del gruppo devono valutare la possibilità di classificare il cliente in default, a prescindere dalla presenza di esposizioni in arretrato.

Infine, il cliente può essere classificato in default anche qualora non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, laddove la banca ritenga che non sussista la possibilità di recuperare il credito senza ricorrere all'escussione delle garanzie. Per le posizioni non garantite, ciò può accadere qualora la banca valuti che l'impresa non sia più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni (ad esempio, nel caso del mancato rispetto dei covenants finanziari, di cui abbiamo già parlato in un altro articolo).

Le misure di tolleranza

Le cosiddette "misure di tolleranza" consistono nelle modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali, nonché nel rifinanziamento totale o parziale del debito.

Dette misure possono essere concesse alle imprese che si trovano o possono trovarsi in difficoltà ad onorare le proprie obbligazioni finanziarie.

Il fatto che vengano applicate misure di tolleranza, tuttavia, non esime la banca dal classificare il cliente in default qualora ne sussistano i presupposti.

Infatti, se la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporta una perdita significativa per la banca (vale a dire una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per un ammontare complessivo superiore all'1%), questa è costretta a classificare l'esposizione in default.

Si può uscire dal default?

Sì. Tuttavia, per uscire dal default, deve trascorrere un periodo di almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l'impresa in default, durante il quale vengono tenuti sotto osservazione il comportamento e la situazione finanziaria dell'impresa. Trascorsi i tre mesi, se il miglioramento della qualità creditizia del cliente viene valutato come permanente, la banca può riclassificare l'impresa fuori dallo stato di default.

Diverso è il caso dell'impresa che venga classificata in default dopo aver ricevuto misure di tolleranza; essa, oltre a dover osservare prescrizioni aggiuntive, sarà soggetta a un periodo di monitoraggio di almeno un anno dal momento della concessione della misura.

Ruolo della Banca d'Italia

La Banca d'Italia può prevedere soglie di rilevanza diverse ai fini dell'automatica classificazione in default: infatti, con riferimento alla componente relativa della soglia di rilevanza, ossia all'1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del debitore, la Banca d'Italia potrebbe individuare una percentuale maggiore, precisamente fino al 2,5%, qualora sulla base di robuste evidenze statistiche si possa sostenere che l'1% non corrisponda a un livello ragionevole di rischio in Italia.

SOCIETÀ COOPERATIVE

Trasformazione delle società cooperative in associazioni o fondazioni

di Rino Rubino

Ai fine di spiegare il trattamento fiscale dell'operazione in esame, si osserva che l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1971, n.127, vieta espressamente alle società cooperative di trasformarsi in società ordinarie, anche nei casi in cui la trasformazione sia deliberata all'unanimità.

In passato si è posto il problema se tale divieto, benché testualmente riferito alle società ordinarie, fosse estensibile alla trasformazione della cooperativa in associazione di fatto o associazione riconosciuta ovvero in fondazione.

Il Consiglio di Stato, investito della questione dal Ministro dell'Interno, nell'Adunanza della Sezione Prima del 31 luglio 1996, con parere n.1443/96, si è espresso in senso negativo, escludendo, in linea generale, che una società cooperativa, in assenza di specifica previsione normativa, possa trasformarsi in un'associazione di fatto o in un'associazione riconosciuta ovvero in una fondazione, nonostante la previsione statutaria di vincoli circa la destinazione del patrimonio residuo.

Ciò in quanto, ha sostenuto l'Organo consultivo, "venuto meno il regime di vigilanza cui sono soggette le cooperative sarebbe impossibile, a distanza di tempo, controllare l'evoluzione delle vicende statutarie" con il rischio di eludere le disposizioni vigenti in materia di devoluzione del patrimonio sociale di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Nel citato parere il Consiglio di Stato fa, tuttavia, presente che "ove siano rispettate le disposizioni sostanziali di cui al citato articolo 11, comma 5, della legge n.59/92, la società cooperativa può senz'altro trasformarsi in associazione riconosciuta o in fondazione, senza passare attraverso la fase della liquidazione effettiva".

Ed invero, se l'obiettivo perseguito

dall'ordinamento, in caso di scioglimento della cooperativa agevolata, è la devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio residuo, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, la società che intenda trasformarsi ben può, in via preliminare, effettuare tale devoluzione e, subito dopo, "trasformarsi" in un altro ente che potrebbe o meno mantenere gli stessi scopi. In tal modo verrebbe sostanzialmente salvaguardata la ratio del principio di devoluzione, ossia evitare che il comparto cooperativo disperda un patrimonio che la legge, mediante le agevolazioni previste dall'ordinamento, ha voluto di fatto tutelare, e, nel contempo, si escluderebbero estenuanti procedure di liquidazione e successiva ricostituzione.

Alla luce del parere espresso dall'Organo consultivo è, pertanto, da ritenere che, qualora la trasformazione della società cooperativa in associazione riconosciuta o in fondazione non sia accompagnata dalla preventiva devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici, come previsto per i casi di liquidazione dall'articolo 11, comma 5, della citata legge n.59 del 31 gennaio 1992, debba trovare applicazione nei confronti della cooperativa la sanzione stabilita dal comma 10 dello stesso articolo, decadenza dai benefici fiscali e di altra natura previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dall'inserimento della specifica clausola di devoluzione nello statuto dell'ente trasformato e, di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria potrà procedere al recupero delle imposte indebitamente non assolte, nei limiti temporali previsti per l'esercizio del potere di accertamento.

E' opportuno sottolineare che, al di là delle ipotesi di trasformazione, la devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici si rende necessaria anche nei casi in cui la co-

Trasformazione delle società cooperative in associazioni o fondazioni

operativa modifichi il proprio statuto, sopprimendo le clausole mutualistiche richiamate dall'articolo 14 del D.P.R. n.601 del 1973, ovvero sia accertata la violazione delle stesse con conseguente perdita dei benefici fiscali. Analogo discorso deve farsi con riferimento alla destinazione delle riserve indivisibili sottratte all'imposizione di cui all'articolo 12 della legge n.904 del 1977.

Il citato articolo dispone che "fermo restando quanto disposto nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento". Tale norma agevolativa è applicabile a condizione che la società cooperativa abbia inserito nel proprio statuto le clausole previste dall'articolo 26 del D.L.C.P.S. n.1577 del 1947 e, di fatto, le abbia rispettate così come richiesto dall'articolo 14 del D.P.R. n.601 del 1973.

Ne consegue che l'indivisibilità delle riserve assume carattere di vincolo giuridico inderogabile che non potrà essere superato neanche con la successiva tassazione delle stesse.


Ed invero la non imponibilità delle riserve indivisibili risponde all'esigenza di incentivare la patrimonializzazione delle cooperative per cui alle stesse non si rende applicabile il regime delle riserve in sospensione d'imposta, vale a dire la possibilità di deliberarne la distribuzione previa tassazione delle medesime.

Per quanto sopra detto tali riserve devono in ogni caso essere devolute, come poste del reddito patrimoniale, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge n.59 del 31 gennaio 1992 da parte della cooperativa interessata alle fattispecie di carattere straordinario analizzate, pena la decadenza dai benefici fiscali.

LETTURE

a cura di Antonio Bevacqua

La consegna dei documenti bancari



Vi segnalo con piacere l'uscita del primo testo della collana "Diritto e Diritti" di cui è co-curatore il nostro Avv. **Edoardo Ferragina**, presidente emerito della Sezione calabrese dell'ANTI. Il titolo del volume è "La consegna dei documenti bancari" e si tratta di un saggio che si propone di age-

volare quanti si occupano di diritto bancario, scritto dall'avvocato Alberto Foggia, storico delegato ADUSBEF, l'associazione degli utenti dei servizi bancari e finanziari.

"Leggere i testi di **Alberto Foggia**" secondo l'Avv. Ferragina, che ne ha curato la prefazione, "rappresenta sempre un'ottima opportunità per approfondire e comprendere una materia complessa, qual è quella che regola i rapporti fra utenti ed istituti di credito."

"Alberto Foggia ha il dono della sintesi" ci dice Ferragina, "i suoi scritti sono chiari e al tempo completi e riportano alla mente le parole del grande giurista Piero Calamandrei, che ogni avvocato dovrebbe tenere ben presenti: *"Inutile la chiarezza, se il giudice, vinto dalla prolissità, si addormenta. Più accetta la brevità, anche se oscura: quando un avvocato parla poco, il giudice, anche se non capisce quello che dice, capisce che ha ragione."*

Secondo Edoardo Ferragina "Alberto è riuscito nel difficile compito di scrivere un testo che si legge tutto d'un fiato, nel quale ha generosamente riversato la sua notevole esperienza professionale, affrontando un tema che la manualistica tradizionale tende a sottovalutare. Anche una lettura distratta e superficiale di quest'opera testimonia l'originalità dell'approccio, teso a consentire all'utente dei servizi bancari di superare indenne la fase propedeutica all'introduzione del giudizio. Il taglio pratico, la completezza, gli utili riferimenti giurisprudenziali e dottrinali renderanno quest'opera un best seller della sua categoria."

https://www.amazon.it/dp/8894863026/ref=cm_sw_r_wa_ap_i_K7fMDbB9MMJCX

FONDAZIONE

L'IMPEGNO A FAVORE
DEI PRATICANTI


Proseguono senza sosta e con grande interesse da parte dei frequentatori, le tredici giornate di "Incontri di approfondimento, ripasso, conversazioni ed esercitazioni" riservate ai praticanti che dal 14 novembre in poi dovranno affrontare l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Sia pure nella ristrettezza del tempo a disposizione, la Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catanzaro, ha messo in campo le migliori risorse per consentire ai giovani aspiranti Dottori Commercialisti, nei due mesi che separano dalle prove scritte, di colmare lacune, riepilogare studi e simulare le prove d'esame.

Con passione e dedizione hanno risposto all'appello di curare con propri interventi la formazione dei giovani, i Dottori Commercialisti: Guido Boccalone, Luca Tinello, Antonio Canino, Ercole Palasciano, Antonio Cuomo, Giuseppe Merante, Giuseppe Ierace, Vittorio Iiritano, Gianluca Corso, William Brognieri, Umberto Platì, Maria Antonietta Viscomi, Gennaro Brescia, Umberto Frangipane e Sindy Vergata. Con identico entusiasmo hanno confermato la propria presenza il Prof. Valerio Donato, Ordinario di Diritto Privato, il Notaio Dott. Rocco Guglielmo, il Dott. Maurizio Ferrara, Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro e il Dott. Paolo Rotella, Lavorista.

La Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catanzaro si è detta gratificata dal successo che sta pervenendo all'iniziativa poiché tale successo rappresenta la risposta migliore all'impegno che essa pone nella realizzazione

della propria missione che è quella di offrire un valido e professionale supporto alle attività dell'Ordine di riferimento.



A.N.T.I.

I Tributaristi Calabresi dell'A.N.T.I. al Congresso di Torino



Nei giorni dal 3 al 5 ottobre la Città di Torino ha celebrato il 70° anniversario dell'A.N.T.I., l'Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani ed il 60° anniversario della C.F.E., la Confederazione Europea dei Fiscalisti, e nell'ambito delle giornate celebrative si è svolto il 37° Congresso Nazionale dell'A.N.T.I., organizzato dall'A.N.T.I. Nazionale e dalla Sezione Piemonte e Valle d'Aosta, sul tema "Verso la fiscalità digitale. Opportunità e doveri del consulente fiscale".

Molto nutrita la rappresentanza della Sezione calabrese che ha visto partecipare i Soci Soci Avv. Alessandro Palasciano, Dott. Ercole Palasciano, Avv. Edoardo Ferragina, Avv. Carlo Nocera, Dott. Maurizio Toraldo, Dott.ssa Giovanna Grande, Avv. Antonio Nocera e Dott. Giovanni Manfredi. Da segnalare anche la partecipazione dell'Avv. Giuseppe Palascia-

no, Socio del CDPT, Centro di Diritto Penale Tributario.

Numerosi gli argomenti trattati nel corso del Congresso sul tema, attualissimo, della rivoluzione digitale e del suo inevitabile impatto sulle professioni e sulla gestione della Giustizia.

Tra questi, hanno colpito per attualità e prospettive sia quello dell'Avv. Edoardo Ferragina, componente della Direzione scientifica della rivista Neotera, su "Uso di modelli econometrici,

funzioni matematiche e algoritmi nel campo della giustizia tributaria, in sintesi: la giustizia predittiva", e, senza nulla togliere agli altri relatori, quello del Prof. Marco Versigliani su "Linea di ricerca al c.d. Diritto matematico, incidente sulle tecniche di produzione legislativa del futuro".

Il tema illustrato dall'Avv. Ferragina, Socio della Sezione calabrese, ha messo in luce l'applicazione degli algoritmi alla giustizia, riportando alcuni esempi di Stati U.S.A. che li hanno utilizzati per prevedere, sulla scorta di

casi analoghi, la propensione a delinquere di un imputato e conseguente decisione sulla fattispecie posta al loro esame.

La Sezione calabrese dell'A.N.T.I. riprenderà questo tema in prossimi eventi locali.



La delegazione calabrese dell'A.N.T.I.

LETTURE

a cura di Antonio Bevacqua

Al Sud? Zero!



Marco Esposito, napoletano, 55 anni, giornalista, ha lavorato a “Milano Finanza” (1991-93), la “Voce” di Indro Montanelli (1994-95), “Il Messaggero” (1996) e “la Repubblica” (1997-2000). Nel 2000 torna nella sua città, come responsabile Economia del “Mattino”. Dal 2011 al 2013 è assessore alle Attività produttive nel Comune

di Napoli. È autore di *Chi paga la devolution?*, *Federalismo Avvelenato e Separiamoci*. Le sue inchieste sulle iniquità nell’attuazione del federalismo non hanno mai ricevuto smentite.

Da mesi non riesce quasi più a seguire il successo travolgente del suo libro, il giornalista gira l’Italia in camper per raccontare agli Italiani come dietro l’attuazione del federalismo fiscale (di quello già realizzato, non dell’autonomia differenziata) si sia giocata una partita truccata che ha finito per penalizzare i Comuni dell’Italia meridionale.

Perché le sue non rimanessero parole al vento, Esposito ha pubblicato con **Rubbettino** un libro dal titolo assai eloquente: «**Zero al Sud. La storia incredibile (e vera) dell’attuazione perversa del federalismo fiscale**» con la prefazione di **Gianfranco Viesti**.

La tesi del libro è sostanzialmente questa: lo Stato invece di costruire gli asili nido o i binari dove mancano ha stabilito che, nei territori di tipo “B”, il fabbisogno è zero. Ha dimezzato pertanto la perequazione dove la Costituzione garantiva che fosse “integrale” aprendo così la strada al federalismo differenziato, con maggiori autonomie, risorse e diritti nelle Regioni ricche.

Secondo Marco Esposito il regionalismo differenziato va fermato perché iniquo e per correggere, intento, le storture del federalismo che c’è: quello per i Comuni. A parere di Esposito, dunque, la perequazione deve coprire integralmente (lo dice la Costituzione) la differenza tra fabbisogni ed entrate per dare a ciascuno le somme corrette. Oggi invece il fondo di solidarietà comunale si limita al 50% di quanto dovuto. Vanno inoltre cancellate le regole che legano i diritti alla residenza, una formula perversa introdotta nel

2017. Tanto per fare un esempio: Salerno fino al 2016 aveva una spesa riconosciuta per disabili e anziani non autosufficienti pari a 18 milioni. Dal 2017 la somma è crollata a 11 milioni. Perché? Forse Salerno spendeva troppo? Non offre servizi di qualità. No. La spesa è corretta e i servizi sono adeguati. Ma dal 2017 si è introdotta una “variabile territoriale” e quindi Salerno, come centinaia di altri municipi del Sud, è stata penalizzata per una ragione che fa venire i brividi solo a pronunciarla: quei disabili e quegli anziani non autosufficienti hanno la colpa di essere residenti nel Mezzogiorno.

Questi i concetti che Esposito esprime nei suoi tour mentre il libro “vola” in libreria e su internet senza incassare critiche, smentite o tentativi di rettifica. Segno evidente che l’autore ci ha visto giusto.

Il libro svela fatti e circostanze inediti. In un crescendo di episodi, tutti documentati, il giornalista del “Mattino” svela come il federalismo fiscale, nato per premiare efficienza e trasparenza, stia mutando in un meccanismo tortuoso, oscuro e ingiusto, la cui attuazione graduale si completerà nel 2021. La perequazione, che per Costituzione deve essere integrale, è stata trasformata nell’“integrale finanziamento del 45,8%” di quanto dovuto. Il calcolo dei fabbisogni standard si è attuato con la conferma dei servizi o disservizi storici per cui se in un municipio non ci sono asili nido, mense scolastiche o trasporti pubblici locali il fabbisogno assegnato è zero in base all’incredibile principio che se l’autobus non passa o l’asilo manca o la mensa chiude vuol dire che a quei cittadini non serve. E ancora: per misurare il corretto livello di servizi sociali per disabili e anziani non autosufficienti si è prima calcolato il reale fabbisogno della popolazione, ma poi nei territori del Sud dal 2017 si è ridotto l’importo assegnato in base a un trucco di stampo razzista, una variabile “fantoccio” la cui unica traduzione possibile diventa: spetta meno perché “è in Campania”, “è in Puglia”, “è in Calabria”.

Da leggere, senz’altro. Ma anche a fare da supporto a prese di posizione politiche che tardano a vedersi!

TEMPO LIBERO DI QUALITA'

Sapori di un territorio bellissimo

di Roberto Poliscchio

Non è solo un andare a mangiare fuori. È evidente a chi mi conosce e a chi mi segue su instagram che racconto di esperienze particolari dove ti emozioni pranzando (o cenando). Ormai tra cooking show, commenti gastronomici online, potremmo dire che il cibo è diventato un mezzo di interconnessione o di feed back. Io sono innamorato e scrivo di locali che offrono ospitalità accogliente e di persone che svolgono la loro attività con passione. **Nella zona del comune di Polesine Zibello** si mangia davvero bene e c'è l'imbarazzo della scelta tra i prodotti offerti, **come in tutta la nostra fantastica Italia.**

Ecco, **La Buca - "un posticino"** il diminutivo non è riduttivo, tutt'altro - a circa 1000 km dalla mia dimora abituale, che merita una sosta e dove personalmente mi sento in un'atmosfera di splendida convivialità con davanti ottimi piatti. **La grande Miriam** è scomparsa a giugno 2018 - rivolgo a Lei un commosso pensiero, non dimenticherò mai quella brevissima, ma bellissima conversazione che ebbe tempo addietro con uno dei miei figli - si continua nel solco della tradizione e non poteva essere altrimenti, **certi valori si tramandano**: così una persona molto cortese mi accompagna a visitare la cantina (scoprirò dopo che è il genero di Miriam, perché adesso c'è la figlia Laura) tra culatelli, botti di vino e parmigiano rivivo il passato sono stato qui la prima volta il 1999. Le vivande del pranzo:

Sua Maestà il Culatello di Zibello, tortelli di zucca, anolini pasticciati e, per chiudere i dolci, cacio bavarese e zuppa inglese, tra una portata e l'altra scambi qualche parola con la signora Mina, qui da 30 anni, ricordando la Cav. Uff. Miriam. Tornerò senz'altro, come in altri "posticini" già descritti, ho sensazioni stupende! Distanza permettendo, of course! Che dite, le foto vi hanno fatto venire l'acquolina in bocca?



Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: Il tè a Crotone non era di prima qualità, né fresco, e Gissing, da buon inglese, se ne accorse subito, ma non di meno rimase stupito che almeno fosse conosciuto. L'empatia tra Gissing e gli umili calabresi, e italiani in generale, è sempre più forte, cosicché la vita quotidiana nella locanda, le chiacchiere del mercato, la musica di strada diventano un mondo straordinario ed evocativo in cui perdersi perché, in fin dei conti, "è meglio morire in una catapecchia sul Mar Ionio che in una cantina a Shoreditch"(1).

Capitolo X (Parte seconda)

Figli del territorio

Ovviamente soffrivo molto per la sete e il dottor Sculco un giorno mi sorprese chiedendomi se mi piaceva il tè. Tè? Era davvero possibile procurarlo? Il Dottore mi assicurò che poteva essere fornito dal chimico: tuttavia, considerando quanto raramente fosse richiesta questa esotica bevanda, avrebbe potuto perdere qualcosa del suo sapore più raffinato mentre era conservata in farmacia. Ne venne spedito un ordine. Dopo poco il cameriere mi portò un pacchettino di carta molto piccolo, che avrebbe potuto contenere un paio di polverine di Seidlitz(2). Aprendolo trovai qualcosa di nero e triturato, una sostanza sgretolata piuttosto simile al

carbone macinato. La annusai, ma non c'era nessun odore percepibile. Ne misi un po' sulla lingua, ma l'effetto era semplicemente quello della polvere. Insistendo a trattarlo come se fosse vero tè, riuscii a conferire una sfumatura giallastra all'acqua calda ed, essendo a tal punto assetato, quella bevanda mi tentò per un lungo sorso. Non ne seguì alcuna conseguenza negativa di cui io sia a conoscenza, ma da quel momento in poi il pacchetto di carta rimase intatto e, quando me ne andai, ne feci dono alla mia padrona di casa.

Per completare il gruppo domestico, devo menzionare la "cameriera"(3). Era un ragazzino vivace di circa dodici anni, figlio della padrona, che mi divertiva molto. Non so se svolgesse il servizio di "cameriera" in tutte le stanze: probabilmente la cuoca dagli occhi feroci faceva il lavoro più pesante altrove, ma su di me la sua presenza era costante. A un'ora incerta della sera entrava (ovviamente, senza bussare), si toglieva il berretto in segno di saluto e iniziava chiedendo come mi sentissi. Neanche il medico avrebbe potuto porre tale domanda in modo più ponderato e premuroso. Quando rispondevo che stavo meglio, l'ometto esprimeva la sua soddisfazione e continuava a fare alcune osservazioni sul *tempo pessimo*. Alla fine, con un gesto educato, chiedeva se gli avrei permesso "*di fare un po' di pulizia*(4)" e procedeva a fare ciò con molta vivacità. Insieme al buon Sculco, la mia "cameriera" era la persona più civile che io avessi incontrato a Cotrone. Aveva una singolare amabilità di natura e il suo umore da ragazzo non era ancora stato soffocato dall'ambiente pestilente. Se lo ringraziavo per qualcosa, si toglieva il berretto, faceva un inchino con dignità comica e rispondeva "*Grazie a voi, Signore*". Naturalmente queste persone non usavano mai la terza persona femminile dell'italiano colto. Lo faceva il dottor Sculco, poiché avevo iniziato io a rivolgermi a lui in

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

quel modo, ma chiaramente non era familiare alle sue labbra. Allo stesso tempo, prevalevano alcune forme di cortesia, che sembravano un po' eccessive. Per esempio, quando il Dottore entrava nella mia stanza e io gli dicevo "Buon giorno", aveva l'abitudine di rispondere "Troppo gentile!".

Il mio ragazzo dei giornali venne regolarmente per alcuni giorni, lamentandosi sempre dei sintomi febbrili, dopo di che smise di farsi vivo. Feci indagini: era malato, e poiché nessuno aveva preso il suo posto, suppongo che la distribuzione regolare dei giornali a Cotrone fosse stata sospesa. Quando il poveretto ricomparve nuovamente, aveva un aspetto misero: si sedette accanto al mio letto (con pioggia che gli sgocciolava dal cappello e fango, molto denso, sugli stivali) per raccontare le sue sofferenze. Potevo solo immaginarmi il tipo di ritiro in cui avrà trovato ricovero durante quelle ore infelici. La mia camera conteneva solo il minimo indispensabile e, come avrebbe detto quel gentiluomo di Cosenza(5), "lasciava qualcosa a desiderare" in termini di pulizia. Provate a immaginare i luoghi in cui i più poveri di Cotrone devono ritirarsi quando sono colpiti da una malattia. Ammetto, tuttavia, che questo pensiero mi apparve peggio in quel momento rispetto a ora. Dopotutto, il nativo di Cotrone ha dei vantaggi rispetto al nativo di una baraccopoli della città ed è meglio morire in una catapecchia sul Mar Ionio che in una cantina a Shoreditch.

La posizione della mia stanza, che dava sulla piazza, mi permetteva di ascoltare molto di quello che succedeva in città. La vita di Cotrone iniziava verso le tre del mattino: a quell'ora udivo le prime voci, alle quali seguivano subito il belato delle capre e il tintinnio delle campane dei bovini. Senza dubbio la maggior parte dei poveri era a letto ogni sera alle otto, solo quelli che avevano rapporti col mondo esterno si muovevano quando arrivava la *diligenza* verso le dieci, e sospetto che alcuni di questi si facesse-

ro un pisolino prima di quell'ora tarda. Per tutto il giorno dalla piazza risuonava un incessante clamore di voci, un tale rumore come in Inghilterra sarebbe emerso solo da una folla eccitata in rare occasioni: il tutto era aumentato dalla risonanza del colonnato che corre tutt'intorno davanti ai negozi. Quando la tempesta nord-orientale fu passata, seguirono alcuni giorni di cupa calma, che permisero alla gente di condurre la propria vita consueta all'aria aperta. Ormai cominciavo a riconoscere certe voci, quelle di uomini che apparentemente non avevano altro da fare che parlare tutto il giorno. Mi arrivavano solo suoni indistinti: avrei voluto essere in grado di cogliere il senso di quegli interminabili dialoghi e di quelle arringhe. In tutti i paesi e in tutte le età parlano di più coloro che hanno meno da dire cose per cui valga la pena parlare. Questi ciarlatani di Cotrone avevano i loro predecessori nei luoghi pubblici di Croton: dove quelli iniziavano a spettegolare prima dell'alba e schiamazzavano incessantemente fino al calar della notte e alle loro voci avranno mescolato spesso il belato delle capre o il muggito dei buoi, proprio come i suoni che io avevo udito in quei giorni.

Un giorno arrivò un organo a rullo di strada, accompagnato da canto, e quanto ne fui felice! Furono le prime note musicali che udivo a Cotrone. Lo strumento suonò solo due o tre arie e una di esse divenne di gran lunga la preferita dalla popolazione. Ben presto numerose voci si unirono a quella del cantante, e tutto quel giorno e il seguente la melodia risuonò, quando più vicina e quando più lontana. Aveva le caratteristiche autentiche della canzone meridionale: tremoli in crescendo e cadenze che si susseguivano su un lamento di passione, note alte in falsetto e profondo tum-tum di infinita malinconia. Disprezzata dai musicisti, eppure così espressiva del carattere di un popolo, così evocativa della sua storia! Nel momento in cui questa melodia mi colpì l'orecchio, stavo

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

pensando male di Cotrone e dei suoi abitanti: durante la prima pausa della musica mi rimproverai amaramente per la mia chiusura mentale e la mia ingratitudine. Tutte le colpe del popolo italiano sono cancellate dal perdono non appena la loro musica suona sotto il cielo italiano. Ci si ricorda di tutto ciò che hanno sofferto, di tutto ciò che hanno raggiunto nonostante gli errori. Popolazioni brutte si sono gettate, una dopo l'altra, su questa terra dolce e gloriosa: conquista e schiavitù, di età in età, sono state la sorte della gente. Ovunque si vada, il terreno è stato inzuppato di sangue. Un dolore immemorabile risuona anche attraverso le note ritmate della gaiezza italiana. È un paese esausto e addolorato, che guarda sempre indietro alle cose antiche: banale nella sua esistenza attuale e incapace di sperare sinceramente per il futuro. Mosso da quelle voci che cantavano sulla polvere di Cotrone, chiesi perdono per tutta la mia folle irritazione, la mia insolente ricerca di colpe. Perché ero andato lì, se non perché amavo quella terra e quella gente? E non avevo conosciuto ampiamente la ricompensa del mio amore?

Abbastanza legittimamente si possono condannare i governanti d'Italia, quelli che si arrogano il diritto di modellarne la vita politica e caricarla con noncuranza di pesi insopportabili. Ma uno straniero errante tra le persone semplici sul suolo italiano non ha il diritto di nutrire superiorità nazionali o di concedersi impazienze sprezzanti: queste sono proprie della volgarità turistica. Ascoltate un contadino calabrese che canta mentre segue i suoi buoi lungo il solco o mentre scuote i rami del suo ulivo. Quella voce lamentosa in mezzo all'antico silenzio, quel lungo lamento che consola la fatica mal premiata, proviene dal cuore stesso dell'Italia e risveglia il ricordo dell'umanità.

Le polveri di Seidlitz erano un lassativo e regolatore di digestione, molto popolare in Europa tra la fine del XIX e gli inizi del XX

secolo, proprio nell'epoca in cui visse Gissing.

In inglese è *chambermaid*, letteralmente cameriera d'albergo.

Le parole in corsivo si ritrovano in italiano anche nell'originale inglese.

Questo gentiluomo cosentino lo avevamo incontrato agli inizi del Capitolo III. È interessante notare come la sua signorilità e il suo parlare accorto siano rimasti impressi nella mente di Gissing.

NOTE:

(1)Antico distretto di Londra, che tra XIX e XX secolo era abitato da artisti, essendo ricco di teatri e sale musicali. Tuttora è sede di industrie creative.

(2)Le polveri di Seidlitz erano un lassativo e regolatore di digestione, molto popolare in Europa tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, proprio nell'epoca in cui visse Gissing.

(3)In inglese è *chambermaid*, letteralmente cameriera d'albergo.

(4)Le parole in corsivo si ritrovano in italiano anche nell'originale inglese.

(5)Questo gentiluomo cosentino lo avevamo incontrato agli inizi del Capitolo III. È interessante notare come la sua signorilità e il suo parlare accorto siano rimasti impressi nella mente di Gissing.

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



La prima foto mostra l'Ospedale Militare e via Indipendenza libera dal traffico, nella seconda foto il famoso "Stretto" prima della demolizione.